

DEL- 400 - 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. SOTTOZONE D2.1 VIA P.E.VENTURINI PER SUDDIVISIONE AMBITI - ART.50, COMMA 4^ LETT. A, L.R.V. 61/85 SS.MM.II..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007, pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04.08.2009;

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione consigliere n.156 del 18/08/2021 ha approvato la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;

- l'area in argomento è normata dall'art. 77 delle N.T.A. della V.P.R.G. e dalla successiva Variante inerente il consumo di suolo come sopra citata e definisce l'ambito di intervento delle sottozone D2.1 per insediamenti commerciali, direzionali e produttivi esistenti dove gli interventi vengono subordinati a preventiva approvazione di P.U.A.;

- l'Amministrazione Comunale con D.C.C. n.166 del 11/09/2019 ha adottato la Variante Parziale al vigente P.R.G., sottozone D2.1 Via P.E.Venturini per la suddivisione degli ambiti ai sensi dell'art.50, comma 4^ lett. a, L.R.V. n.61/85 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'avviso dell'adozione della predetta variante urbanistica è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line ed all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Venezia per 10 giorni consecutivi a far data dal 19 dicembre 2019 e depositato per libera visione al pubblico presso la Segreteria Generale (Allegato A);

ACCERTATO che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE:

- la variante approvata ai sensi dell'art. 50 comma 6, 7 e 8 della L.R. 61/85 e s.m.i. non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;

- la variante in questione non modifica il regime idraulico esistente e quindi non necessita di valutazione di compatibilità idraulica di cui alla D.G.R.V. n.3637 del 13/12/2002 e succ.;

CONSIDERATO che con l'approvazione del Piano Particolareggiato dei Centri Storici, giusta Deliberazione Giuntale n.15 del 23/01/2020, non risulta più necessaria dell'acquisizione del parere della Commissione per la Salvaguardia della Laguna di Venezia in quanto l'intera pianificazione comunale è stata adeguata al

PIANO DI AREA DI VENEZIA E AREA LAGUNARE ed agli strumenti sovracomunali in conformità a quanto prescritto dall'art.5 della L. 171/73 e s.m.i.;

CONSIDERATO INFINE, CHE la Variante Parziale al vigente P.R.G., sottozone D2.1 Via P.E.Venturini per la suddivisione degli ambiti ai sensi dell'art.50, comma 4^a lett. a, L.R.V. n.61/85 ss.mm.ii. è stata trasmessa alla Commissione Regionale per la valutazione Ambientale Strategica, con la quale si è sviluppata la seguente procedura, scandita dagli atti che vengono citati:

- in data 05.08.2020 con protocolli comunali n.34844-34851 la variante è stata trasmessa alla Commissione VAS per l'acquisizione del previsto parere di competenza;
- in data 27.07.2021 con protocollo comunale n.38153 è stato trasmesso alla Commissione V.A.S. l'aggiornamento del Rapporto Ambientale Preliminare e la Relazione Tecnica con allegata la dichiarazione di non necessità della V.Inc.A. ;
- in data 27.09.2021 con protocollo regionale n.423756 del 27/09/2021 veniva data comunicazione dell'avvio della procedura inerente la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- con parere motivato condizionato n. 302 del 23.12.2021 la Commissione VAS chiude il proprio procedimento comunicandolo al Servizio Pianificazione con nota regionale prot.n.13281 del 13.01.2022;
- con nota prot.n.37065 del 25.07.2022 la ditta produce documentazione aggiornata recependo le prescrizioni contenute nel sopra citato parere;

RICHIAMATO l'art.63 comma 9 della L.R. n.30 del 30/12/2016 che così recita "le varianti allo strumento urbanistico generale consente in deroga al divieto di cui all'art.48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall'art.16, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (P.A.T.);

RICHIAMATO altresì l'art.50 comma 4 lett. a) della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ss.mm.ii. che prevede l'adozione e l'approvazione di varianti parziali al vigente P.R.G. con la procedura prevista dai commi 6 e 7 della citata legge regionale per l'individuazione dei perimetri dei piani urbanistici attuativi;

RITENUTO che Variante Parziale al vigente P.R.G., sottozone D2.1 Via P.E.Venturini per la suddivisione degli ambiti ai sensi dell'art.50, comma 4^a lett. a, L.R.V. n.61/85 ss.mm.ii. in località Brondolo di Chioggia sia meritevole di approvazione, con gli adeguamenti al voto della Commissione Regionale V.A.S. recepiti dalla ditta con l'integrazione documentale prodotta con prot.n.37065 del 25/07/2022 e gli adeguamenti di cui alla D.C.C. n.156 del 18/08/2021 che ha approvato la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

VISTI:

- gli elaborati della variante predisposti dal Settore Urbanistica-Servizio Pianificazione, che fanno parte integrante del presente provvedimento e risultano composti da:

- STRALCIO TAV 13.1D P.R.G. VIGENTE E VARIANTE SCALA 1:5000
- STRALCIO TAV 13.3.5 P.R.G. VIGENTE E VARIANTE SCALA 1:2000
- ESTRATTO N.T.A. P.R.G. ART.77 VIGENTE E VARIANTE
- RELAZIONE DI RECEPIMENTO PARERE MOTIVATO V.A.S.

- l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che

l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO CHE:

- la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";
- la Legge Regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia;
- il D.Lgs. 152/2006 (VAS);
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.098.2009);
- la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio, approvata con D.C.C. n. 156 del 18/08/2021;
- il vigente Statuto Comunale;
- il provvedimento sindacale n.41 datato 24 dicembre 2021, con il quale è stato nominato l'ing. Lucio Napetti dirigente del Settore Urbanistica;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

con voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati mediante sistema computerizzato;

DELIBERA

DI RICHIAMARE i motivi esposti in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 la variante parziale al P.R.G. per modifica dell'ambito della sottozona D2.1/11 e dell'ambito della sottozona D2.1/09 come previsto dagli elaborati di progetto di seguito elencati:

- STRALCIO TAV 13.1D P.R.G. VIGENTE E VARIANTE SCALA 1:5000
- STRALCIO TAV 13.3.5 P.R.G. VIGENTE E VARIANTE SCALA 1-2000
- ESTRATTO N.T.A. P.R.G. ART.77 VIGENTE E VARIANTE
- RELAZIONE SINTESI ADEGUAMENTO PARERE V.A.S.

DI DEMANDARE al Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI DARE ATTO che in sede di presentazione dei relativi piani attuativi dovrà essere rispettato quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione (Allegato V) dell'Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2021-2027);

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. n.33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.